



## STRUTTURE ORGANIZZATIVE TEMPORANEE - Commissioni REGOLAMENTO

### Art. 1 costituzione Strutture organizzative temporanee - commissioni

1. In attuazione delle linee programmatiche di attività e dei piani operativi dell'ente possono essere istituite con delibera del direttivo strutture organizzative temporanee finalizzate alla realizzazione di programmi o progetti a termine, anche di particolare rilevanza, ovvero allo svolgimento, per periodi definiti, di funzioni di integrazione di organi o uffici dell'ente medesimo.
2. Le strutture organizzative temporanee di cui al comma precedente, denominate "commissioni" e dotate di un responsabile, sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
  - a) elaborazione, attuazione o monitoraggio di progetti, programmi o studi;
  - b) integrazione di strutture permanenti dell'ente;
  - c) soddisfazione di esigenze temporanee di supporto professionale a sostegno di una o più strutture permanenti dell'ente.
3. Di volta in volta l'atto istitutivo delle suddette strutture stabilirà, per ciascuna: il responsabile, i componenti, gli obiettivi, le risorse, le attribuzioni di poteri e responsabilità, tempi e durata della carica, modalità di verifica del lavoro e coordinamento con le varie strutture dell'ente, ogni altro aspetto necessario o utile al conseguimento degli obiettivi prefissati.
4. Raggiunti gli obiettivi assegnati, con provvedimento del direttivo la struttura temporanea verrà sciolta e le risorse attribuite rientreranno nelle rispettive strutture organizzative.
5. nel termine massimo di 3 anni dalla data d'istituzione, anche se gli obiettivi non saranno raggiunti la commissione sarà sciolta con delibera del Consiglio Direttivo.

### Art. 2 Le Commissioni istituite

Sono istituite 6 commissioni

- **COMMISSIONE 1: Aspetti giuridici e normativi.** La commissione si occupa di effettuare approfondimenti su norme e regolamenti, sia per la vita istituzionale corrente del Collegio che in relazione a esigenze specifiche che possono derivare anche dalle attività delle sottocommissioni. A questo scopo esprime pareri ed elabora documenti scritti. La si potrebbe considerare a tutti gli effetti come una sorta di struttura di supporto.
- **COMMISSIONE 2: aspetti della formazione delle Guide Alpine e AMM.** È un organismo di supporto tecnico-scientifico nell'espletamento dei compiti formativi assegnati al Collegio dalla Legge Regionale e precisamente:
  - elaborazione linee guida volte a disciplinare le regole e le modalità di svolgimento della formazione (aggiornamenti, abilitazioni, corsi propedeutici, specializzazioni, ecc.);
  - proporre i temi e gli argomenti degli aggiornamenti e delle specializzazioni
  - relazionarsi con la Regione per la formazione degli AMM, delle GA e degli AGA
  - programmazione e il governo del sistema di formazione continua (per gli aggiornamenti);
  - individuazione di obiettivi formativi di interesse regionale;
  - studio e proposte sui criteri per l'attribuzione dei crediti.
- **COMMISSIONE 3: aspetti della comunicazione della promozione e del marketing.** La commissione si occuperà di gestire i contenuti del sito web e dei profili social (garantendone attualità, aggiornamento continuo ed efficacia comunicativa e coordinando i contributi che dovessero pervenire dai colleghi), predisporre comunicati stampa richiesti dal Presidente o dal Direttivo, formulare e realizzare le strategie di pubblicità delle attività del Collegio. In particolare si propone di realizzare, oltre "la giornata della guida" altre iniziative simili per far conoscere la nostra figura sul territorio.



## Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna

- **COMMISSIONE 4: Rapporti con le istituzioni e contrasto all'esercizio abusivo della professione.** La commissione si occuperà di curare i rapporti con i principali enti pubblici presenti nel territorio regionale e nazionale al fine di stipulare accordi, convenzioni e curare l'immagine e il coinvolgimento del Collegio nelle questioni d'interesse collettivo (per esempio con: Ministero, Regione, Enti Parco e Riserve, Comuni, altri ordini professionali, etc.); approfondimento normativo sul tema dell'abusivismo, gestione delle segnalazioni e definizione delle azioni da porre in essere, coordinamento con il Collegio Nazionale e gli altri collegi, ecc.
- **COMMISSIONE 5: Progettazione e realizzazione di eventi istituzionali:** La commissione si occuperà di proporre (o valutare e coordinare le proposte che giungono dai colleghi) e realizzare eventi istituzionali, di monitorare le opportunità derivanti da bandi e avvisi pubblici (su scala regionale, nazionale ed europea) e conseguentemente progettare ed elaborare le candidature (avendo preventivamente valutato la fattibilità, raccolto le adesioni degli iscritti e sottoposto l'iniziativa alla valutazione del Direttivo).
- **COMMISSIONE 6: Fundraising.** La commissione si occuperà di esplorare le possibili fonti di finanziamento per il Collegio (oltre alle quote di iscrizione), quali sponsorizzazioni private o finanziamento pubblico e di sottoporre al Direttivo le opportunità rilevate al fine di stabilire gli accordi formali del caso.

2. Le commissioni istituite possono essere non ricostituite al loro scioglimento se non ritenute utili a soddisfare le richieste dell'art. 1 comma 2. Possono essere istituite ulteriori commissioni, rispetto a quelle elencate nel comma precedente in base alle necessità.

### Art. 3 – Disposizioni generali

1. Ogni commissione è composta da almeno 3 persone (comunque in numero dispari). La partecipazione a una commissione è su base volontaria. Chi vuole impegnarsi in una commissione propone la propria candidatura a mezzo email al Direttivo, corredata dal curriculum vitae e da una breve relazione motivazionale con evidenza della propria esperienza sul tema in oggetto.
2. Il Direttivo in qualsiasi momento può decidere di sfiduciare una commissione e procedere alla sostituzione dei membri, qualora l'attività svolta non sia ritenuta adeguata al rispetto del programma presentato. I membri di ogni commissione possono presentare in qualsiasi momento le proprie dimissioni, motivandole. In tal caso il Direttivo provvederà a richiedere e valutare nuove candidature. I membri della commissione possono chiedere al Direttivo la sostituzione di uno o più membri se questi non partecipano attivamente alla vita della commissione. La richiesta deve pervenire per iscritto e deve essere adeguatamente motivata.
3. Entro 30 giorni dalla nomina, ogni commissione presenta al Direttivo l'atto istitutivo come da art.1 comma 3.
4. Il rappresentante della commissione, relazionerà al Direttivo sullo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno mettendo in evidenza quanto già realizzato e quanto rimane da realizzare. La relazione da consegnare entro il 30 dicembre dovrà contenere anche la programmazione dell'anno successivo. Sarà il Direttivo a stabilire le modalità di consegna della relazione. Il Direttivo avrà il compito di riportare in assemblea l'operato delle commissioni.
5. Se ci sono le risorse economiche, ai membri delle commissioni viene riconosciuto un rimborso spese (viaggi, pasti e pernottamenti, spese di cartoleria, ecc.). È il Direttivo a stabilire i criteri per i rimborsi